

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 giugno 2019, n. 134

**D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Istanza di modifica non sostanziale per l'impianto di produzione di CSS/CDR dalla FSC derivante dal trattamento dei RU di tutta la provincia di Lecce ubicato in località "Masseria Guarini" – Cavallino (LE), autorizzato con DD n. 16/2015. Gestore: Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.**

### **Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" assume la ridenominazione di "Sezione Rischio industriale" mentre l'Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni ambientali" e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

### **Visti inoltre:**

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-

- amministrative connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
  - la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
  - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
  - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
  - il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
  - il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
  - il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.
  - La DGR 36 del 12 gennaio 2018 “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3.”

---

**Vista** la relazione del Servizio, così formulata:

**Premesso che:**

- Con nota del 11.09.2018, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali con prot. n. AOO\_089\_9819 del 13.09.2018, il Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. dell’impianto di produzione di CSS/CDR dalla FSC derivante dal trattamento dei RU di tutta la provincia di Lecce ubicato in località “Masseria Guarini” – Cavallino (LE), ha comunicato le modifiche dell’impianto ai fini della valutazione del carattere di modifica non sostanziale da parte dell’Autorità Competente (ex DGR n. 672/2016).
- Con nota prot. n. AOO\_089\_10318 del 26.09.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Gestore, e per conoscenza all’AGER Puglia, Comune di Cavallino (LE) e Sezione regionale Gestione Rifiuti e Bonifiche, l’avvio del procedimento di che trattasi ai sensi dell’art. 7 e ss della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.

**Considerato che:**

- Con nota del 02.10.2018 proprio prot. n. 14829, il Comune di Cavallino presentava le proprie osservazioni all’istanza di modifica non sostanziale formulata dal Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., rilevando che le opere, oggetto di valutazione del carattere non sostanziale, risultano essere le stesse proposte in sede di riesame dell’AIA (decreto del Commissario delegato per le emergenze in Puglia n. 37/CD del 31.01.2007) e non autorizzate sulla scorta del parere non favorevole reso dal Comune di Cavallino in sede di conferenza di servizi del 08.06.2018 (cfr., provvedimento di AIA DD n. 16 del 28.07.2015);

**Rilevato che:**

- dalla documentazione agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA e RIR, le modifiche che il Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. intende apportare all’impianto di produzione di CSS consistono nel (cfr., “Relazione Tecnica Generale”):
  1. ampliamento dell’area di ricezione dei rifiuti in ingresso, con conseguente nuova organizzazione della viabilità interna (per facilitare le manovre degli automezzi);
  2. allungamento della tettoia di copertura della postazione di carico del CDR sfuso;
  3. ampliamento, nella parte posteriore del piazzale di manovra (attrezzato con tettoia in c.a. prefabbricata per copertura) per ospitare eventuali stoccaggi (in balle e/o su cassoni) di CDR oggi definito CSS (Combustibile Solido Secondario).

**Atteso che:**

- dalla lettura della Determina di riesame AIA n. 16/2015 è emerso che con il medesimo provvedimento non si autorizzavano i seguenti interventi:
  1. tettoia per la messa in riserva (operazione di recupero R13) del CSS-rifiuto e il deposito del CSS-combustibile;
  2. ampliamento dell'area di ricezione della FSC per la messa in riserva (operazione di recupero R13);
  3. ampliamento con tettoia dell'area di carico dei bilici del CSS in uscita, con l'installazione di un sistema a due presse mobili per la compattazione del CSS sfuso caricato nei *walking-floor* al fine di migliorare la capacità di carico dei mezzi;sulla scorta del diniego espresso dal Sindaco del Comune di Cavallino in merito al rilascio della variante allo strumento urbanistico;
- gli interventi elencati ai punti 1, 2 e 3 risultano essere identici a quelli proposti dal Gestore ai fini della valutazione del carattere non sostanziale delle modifiche da apportare all'impianto di produzione di CSS.
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. AOO\_089\_12847 del 04.12.2018, comunicava al Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica non sostanziale per l'impianto di che trattasi (*ex art. 10-bis della L n. 241/1990 e ss. mm. ii.*).
- il Gestore riscontrava la nota prot. n. 12847/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, inviando le proprie osservazioni rilevando che:
  1. *Le considerazioni riportate nella nota del Comune di Cavallino del 02.10. 2018 prot. n. 14829, che ripropongono le stesse motivazioni rese nella Conferenza di Servizio cli cui sopra, non tengono conto della evoluzione del quadro normativo, a livello regionale, sopravvenuto ed in particolare:*
    - a) *il Consiglio Regionale cli Puglia, nell'estate di due anni fa, ha approvato la LR n.20/2016, che prevede modifiche all' art. 11, paragrafo 3, lettera J), punto 3) della LR n.24/2012 disponendo: "La valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia."*
    - b) *la Delibera di GR di Puglia n.1482 del 02/08/2018 - "Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate." riporta testualmente al Paragrafo 5 - FASE TRANSITORIA PER LA GESTIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO dell'allegato 2.1 - Scenario di Piano: . . . "Nel periodo transitorio occorre comunque aggiornare i titoli autorizzativi degli impianti di trattamento meccanico-biologico e degli impianti di produzione di CSS alle previsioni delle NTA e del presente documento [...];*
  2. *Il parere non favorevole reso dal Comune di Cavallino, amministrazione nel cui territorio è ubicato l'impianto in parola (adottata su delibera del C.C. di Cavallino di n. 55/2002 e recepita nella pianificazione del CD di cui al decreto n.296/2002), risulta pertanto non solo anacronistico, ma disallineato con il quadro normativo emergente anche a livello europeo così come riportato nella Comunicazione n.20 17/034 della CE al PARLAMENTO EUROPEO (Economia Circolare), laddove si parla di ambiziosi obiettivi di riciclaggio e recupero di materia nella UE ove si prevede l' utilizzo dei combustibili solidi secondari derivati dai rifiuti (come il CSS prodotto in conformità della UNI EN 15359:2011), in sostituzione dei combustibili fossili.*
  3. *La mancanza di una tettoia coperta ha comportato, in questi anni, il deterioramento del CSS prodotto a causa delle avverse condizioni meteo che hanno inciso sul Potere Calorifico (PCI) con avvio conseguente allo smaltimento, in quanto impossibile il recupero energetico, così come è accaduto nei mesi scorsi.*

Il Comune di Cavallino inviava con nota del 24.12.2018, acquista al prot. n. AOO\_089\_93 del 03.01.2019, controdeduceva alle osservazioni del Gestore al preavviso di rigetto rilevando che [...] *Questo Comune nel richiamare e confermare tutto quanto dedotto ed eccepito con le proprie osservazioni del 2/10/2018, a cui integralmente si riporta, insiste nell'affermare come l'istanza distinta in epigrafe sia improponibile ed inammissibile e vada rigettata, sussistendo i motivi ostativi individuati nella ripetuta nota di codesto Ufficio*

regionale del 4/12/2018 nonché quelli portati nelle stesse memorie del 2/10/2018 e non ritenendo che gli stessi siano stati in alcun modo smentiti dalle infondate e palesemente inconsistenti argomentazioni esposte dalla Società proponente nella nota del 13/12/2018.

Alla luce di quanto su esposto, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- le modifiche che il Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. intende apportare all'impianto di produzione di CSS consistono nel (cfr., "Relazione Tecnica Generale"):
  1. ampliamento dell'area di ricezione dei rifiuti in ingresso, con conseguente nuova organizzazione della viabilità interna (per facilitare le manovre degli automezzi);
  2. allungamento della tettoia di copertura della postazione di carico del CDR sfuso;
  3. ampliamento, nella parte posteriore del piazzale di manovra (attrezzato con tettoia in c.a. prefabbricata per copertura) per ospitare eventuali stoccaggi (in balle e/o su cassoni) di CDR oggi definito CSS (Combustibile Solido Secondario);
- gli interventi elencati ai punti 1, 2 e 3 risultano essere identici a quelli proposti dal Gestore in fase di riesame dell'AIA ed espressamente non autorizzati (DD n. 16/2015);
- le osservazioni al preavviso di rigetto presentate dal Gestore non contengono elementi utili al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica non sostanziale, atteso che i riferimenti normativi citati dal proponente non impongono espressamente per ragioni di tutela ambientale (ad esempio BAT di settore) la realizzazione delle modifiche stesse;
- di contro, allo stato, permangono le motivazioni che hanno determinato la mancata autorizzazione delle modifiche proposte in fase di riesame del titolo autorizzativo DD n. 16/2015.

Dott. Gaetano SASSANELLI

Ing. Paolo GAROFOLI

#### **Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

##### **Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi**

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

#### **DETERMINA**

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. Per le motivazioni esposte nel preavviso di rigetto dell'istanza di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., di **non aggiornare** il provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale del 28.07.2015, per modifica non sostanziale, dell'impianto di produzione di CSS/CDR dalla FSC derivante dal trattamento dei rifiuti urbani della Provincia di Lecce ubicato in località "Masseria Guarini" – Cavallino (LE), autorizzato con DD n. 16/2015 - Gestore: Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.

2. di confermare la validità del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DD n. 16/2015;
3. che per ogni ulteriore modifica impiantistica, il Gestore potrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e ss. mm. ii;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore "**Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.**" con sede legale in Massafra (TA) in località "Forcellara San Sergio".

**di trasmettere** il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, al Comune di Cavallino (LE) e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale;

**di dare evidenza del presente provvedimento** alla Provincia di Lecce, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Comando Provinciale dei VVF, all'AGER.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
  - ✓ nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - ✓ nel Portale Ambientale Regionale:  
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta RICCIO